



## Premessa

L'art. 18, c.1 del DL 112/08 convertito con L. 133/08 in disposizione combinata con l'art. 4 del DL 138/11 convertito in L. 148/11 prevede che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza che deve avvenire nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati;

G.A.I.A. S.p.A. ha approvato il "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006" nel quale sono contemplate le modalità di affidamento degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato II B D.Lgs. 163/2006,

Con il presente regolamento si intendono pertanto disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento dei servizi di consulenza e stabilendo idonee forme di pubblicità.

## Articolo 1 – Oggetto

1) Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure ed i limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, per tutte le tipologie di prestazioni da parte di G.A.I.A. S.p.A.

2) G.A.I.A. SpA provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti alla stessa affidati con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, G.A.I.A. SpA può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni, conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 codice civile.

3) Le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza, nonché prestazioni accessorie e/o di supporto alle attività di progettazione (quali indagini geologiche/geotecniche, rilievi, calcoli strutturali frazionamenti, ecc..) da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono:

- Incarichi di studio: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio, e le soluzioni proposte;

- Incarichi di ricerca: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali;

- Consulenze: devono intendersi per consulenze gli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di assistenza e/o supporto per l'elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere, nonché l'espletamento di attività particolari che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in servizio;

- altre forme di collaborazione esterna riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza

4) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i predetti incarichi possono costituire oggetto di ciascuna delle seguenti tipologie di contratto di collaborazione autonoma di seguito descritte:

a) incarichi di collaborazione occasionale: rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera episodica o nel raggiungimento di un risultato, aventi il carattere della occasionalità e svolti dal collaboratore con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;

b) incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (Co.co.co.) e di collaborazione a progetto (Co.co.pro.): i rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla produzione di un risultato o di un progetto e integrati nell'attività del committente, che sono instaurati con soggetti chiamati a svolgere attività aventi il carattere di continuità e soggette al coordinamento di G.A.I.A. S.p.A. attraverso il Direttore Generale o soggetto responsabile di riferimento che definisce il contenuto delle stesse e ne controlla lo svolgimento. Si tratta di prestazioni a contenuto prevalentemente personale, con

- carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.
- 5) Tutti i contratti di cui sopra sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di G.A.I.A. S.p.A. e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso la sede della società.
- 6) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- a) i servizi di consulenze riconducibili a contratti pubblici di appalto di servizi da affidare ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 163/2006 e per l'aggiudicazione di appalti aventi per oggetto i servizi di cui all'allegato II B D.Lgs. 163/2006" di cui in premessa;
  - b) gli incarichi di collaborazione individuati o già conferiti da enti terzi soci a soggetti esterni, indicati nell'ambito di programmi complessi disciplinati convenzionalmente con i soci stessi ed il cui onere economico è ricompreso nell'ambito dei costi riconosciuti a G.A.I.A. S.p.A.;
  - c) gli incarichi di collaborazione conferiti a singoli relatori per convegni e seminari organizzati da G.A.I.A. S.p.A.
  - d) gli incarichi conferiti a dipendenti di soci, ai fini della composizione di comitati di valutazione;
  - e) gli incarichi di collaborazione conferiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai componenti di commissione di gara.
  - f) gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società, ovvero per le relative pratiche di domiciliatazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente.

#### **Articolo 2 – Ambito applicativo**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 (contratto d'opera) e 2230 (prestazione d'opera intellettuale) del c.c. e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, che necessitano o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
  - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

#### **Art. 3 - Presupposti e limiti**

- 1) Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
- a) il Direttore Generale attesta l'esigenza di fare ricorso all'affidamento di un incarico di collaborazione a soggetti esterni, verificando preliminarmente l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne a G.A.I.A. SpA in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti. Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste sia nel caso di presenza delle professionalità richieste, ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti. Il Direttore Generale verifica la compatibilità della spesa prevista in relazione alle previsioni di spesa della società;
  - b) l'oggetto della prestazione deve riguardare quesiti, obiettivi e/o progetti specifici e determinati;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e detto requisito si intende soddisfatto se la durata complessiva dell'incarico non eccede il limite di dodici mesi, eventualmente prorogabili per un periodo analogo (o inferiore), ovvero se la durata risulta connessa alla realizzazione di uno specifico progetto. Sono vietati incarichi a tempo indeterminato.
  - d) la prestazione deve essere altamente qualificata e detto requisito si intende soddisfatto per attività da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, ovvero per attività per le quali è necessaria l'iscrizione in ordini, collegi, albi o altri simili;
  - e) devono essere preventivamente determinati o determinabili la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso - ovvero i criteri di determinazione del compenso stesso - dell'incarico;
  - f) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria;

g) il Direttore Generale, quale referente, dovrà acquisire una relazione o un rendiconto puntuale dell'attività svolta quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della società, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si prescinde altresì dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico, che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedano il possesso di un titolo di laurea, o l'acquisizione di una particolare professionalità.

#### **Articolo 4 – Individuazione delle professionalità con procedura comparativa**

1) Il Direttore Generale, nell'ambito dei propri poteri, ovvero in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone tramite l'Ufficio Personale, un apposito avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi finalizzati ad individuare le professionalità richieste:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico, con eventuale riferimento a piani e programmi relativi all'attività della società;
- b) specifici requisiti formativi e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo di svolgimento dell'incarico e modalità dell'espletamento;
- e) corrispettivo per la prestazione con indicazione di tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare e quant'altro necessario);
- f) indicazione della struttura di riferimento di G.A.I.A. SpA per l'esecuzione dell'incarico e del corrispondente referente.

2) L'avviso di selezione e l'esito della procedura sono resi pubblici nei modi indicati all'art. 8 che segue e restano pubblicati per almeno 15 (quindici) giorni solari sul sito web istituzionale.

3) Nel medesimo avviso, oltre ad essere riportati gli elementi di cui al comma 1, è individuato un termine perentorio per la presentazione dei curricula e delle relative offerte per l'incarico nonché un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

4) Il Direttore Generale o il soggetto responsabile a ciò incaricato dallo stesso Direttore, procede alla valutazione dei curricula e delle relative offerte presentate sulla base dei criteri indicati nell'avviso. Ad ogni singolo curriculum e relativa offerta attribuisce, ai fini della redazione di una graduatoria, un punteggio che valuti, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso indicato nell'avviso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da affidare.

5) Al fine di meglio vagliare le competenze degli offerenti, i candidati che, in relazione alle predette verifiche presentino le professionalità più corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire e si siano collocati ai primi posti della predetta graduatoria, possono essere convocati per un colloquio orale, cui è attribuito un punteggio preventivamente stabilito nell'avviso di selezione.

6) Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Direttore Generale ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei candidati, nell'avviso di selezione verrà specificato che la selezione stessa sarà effettuata attraverso apposita commissione, eventualmente costituita con il supporto e la partecipazione di personale di G.A.I.A. SpA.

7) Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti della società presso l'Ufficio Personale.

8) Per esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di consulenza legale (parere legale) e/o tecnica (parere fiscale, contabile ecc) potranno essere predisposti, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di collaboratori altamente qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, cui attingere secondo il criterio di rotazione.

#### **Articolo 5 – Modalità di individuazione senza procedura comparativa**

1) Fermo restando che il ricorso alle procedure comparative secondo quanto previsto nell'articolo precedente deve ritenersi il procedimento ordinario, G.A.I.A. S.p.A. può conferire gli incarichi esterni di cui al presente regolamento senza esperimento di procedure comparative quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- c) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (a titolo esemplificativo assistenza legale in giudizio) ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
- d) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti Pubblici che richiedono concerto nell'individuazione dei criteri e modalità di affidamento dell'incarico;
- e) nel caso di conferimento di incarichi di collaborazione occasionale di importo inferiore a 20.000,00 Euro al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti.

#### **Articolo 6 - Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti**

1) Gli incarichi vengono conferiti dal Direttore Generale nel rispetto dei poteri allo stesso attribuiti, ovvero dal Consiglio di Amministrazione, con atto motivato nel quale sono indicati i presupposti di cui all'art. 2 lettera a), l'esito della procedura comparativa, l'oggetto dell'incarico, la durata e la spesa programmata, oltre alle altre clausole ritenute essenziali.

2) Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante stipulazione di un contratto/disciplinare di incarico avente i seguenti contenuti minimi essenziali:

- a) oggetto dell'incarico con descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dello stesso;
- b) tempi di realizzazione previsti ed eventuali clausole penali;
- c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
- d) obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- e) profili inerenti la proprietà dei risultati.

#### **Articolo 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito**

1) Il Direttore Generale, direttamente o per il tramite del soggetto individuato quale referente, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e la funzionalità delle attività prestate e dei risultati conseguiti.

2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, è possibile richiedere al soggetto incaricato una integrazione entro un termine stabilito, non superiore a trenta giorni, fatta salva la liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito ovvero la risoluzione del contratto per inadempienza.

#### **Articolo 8 – Pubblicità**

1) Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità sul sito internet della società o attraverso altre forme di comunicazione anche a mezzo stampa.

2) Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3) Fatto salvo quanto disposto in relazione al singolo conferimento e alle forme di pubblicità ad esso connesse, G.A.I.A. SpA pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito internet in un'apposita sezione, l'elenco di tutti gli incarichi conferiti nel semestre di riferimento con indicazione dei nominativi, dell'oggetto dell'incarico, della durata e dell'ammontare del compenso pagato.

*PG\_GS032 REV.O del 21/10/2011*

4) A tal fine, le informazioni di cui al presente articolo devono essere trasmesse da parte dei soggetti responsabili, nel rispetto delle procedure aziendali, all'Ufficio Comunicazione, che ne cura la pubblicazione.

### Articolo 9 - Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1) Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

2) Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

### Articolo 9 - Entrata in vigore – regime transitorio

1) Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet di G.A.I.A. SpA, successivo alla seduta di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione

2) Per gli incarichi esterni in corso di svolgimento alla data di approvazione del presente regolamento, in quanto stipulati prima dell'entrata in vigore dello stesso, viene disposta la pubblicazione sul sito internet di G.A.I.A. SpA dell'elenco dei nominativi dei consulenti che intrattengono rapporti con G.A.I.A. S.p.A., dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

\*\*\*

#### NOTE

Codice Civile

#### Art. 2222. Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655]

#### Art. 2230. Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali

#### D.lgs. 165/2001

#### 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;
- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salvo le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salvo le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispektorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.